



11 APR 2020

N. RC/ 10727

## ORDINANZA DELLA SINDACA

n. 75 del 11 APR. 2020

**Oggetto:** misure urgenti e necessarie al fine di prevenire la diffusione del virus COVID-2019. Divieto di accesso sulle spiagge del litorale di Roma Capitale, nonché alle aree in gestione di Roma Capitale ricadenti nel perimetro della riserva statale del litorale romano, meglio identificate come Pineta di Castel Fusano e Pineta Acqua Rossa.  
Proroga delle misure fino al 3 maggio 2020.

Il Direttore della  
Direzione Protezione Civile

Visto:  
Il Segretario Generale  
Pietro Paolo Mileti

Il Vice Segretario Generale Vicario

Dr. Gianluca Viggiano

## La Sindaca

**Premesso che:**

l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

il Consiglio dei Ministri, tenuto conto del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi anche sul territorio nazionale, ha approvato il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020, che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

il decreto legge interviene in modo organico, nell'attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, allo scopo di prevenire e contrastare l'ulteriore trasmissione del virus;

in data 23 febbraio è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

in data 25 febbraio 2020 è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

in data 1° marzo 2020 è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale in data 4 marzo 2020, è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

in data 8 marzo è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

in data 9 marzo 2020 è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020 con il quale sono state estese a tutto il territorio nazionale le misure di cui all'articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020;

in data 11 marzo 2020 è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020 con il quale sono state applicate a tutto il territorio nazionale ulteriori misure volte al contenimento del contagio;

il Consiglio dei Ministri, ha approvato il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

con Ordinanza sindacale n. 65 del 20 marzo 2020 è stato disposto il divieto di accesso sulle spiagge del litorale di Roma Capitale, nonché alle aree in gestione di Roma Capitale ricadenti nel perimetro della riserva statale del litorale romano, meglio identificate come Pineta di Castel Fusano e Pineta Acqua Rossa (fatto salvo l'accesso dei mezzi e degli operatori autorizzati per motivi di sicurezza e di igiene e sanità),

in data 1 aprile è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», con cui è stata prorogata fino al 13 Aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8,9,11 e 22 marzo nonché quelle dell'Ordinanza 20/03/2020 del Ministero della salute e l'Ordinanza 28 Marzo 2020 adottata dal Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'Infrastrutture e Trasporti;

con Ordinanza sindacale n. 72 del 3 aprile 2020 è stata disposta la proroga fino al 13 aprile 2020 dell'efficacia dell'Ordinanza n. 65 del 20 marzo 2020;

in data 10 aprile è stato adottato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, con cui è stato esteso il periodo di applicazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 fino al 3 maggio 2020;

**Rilevato che:**

tra le misure elencate nel citato articolo 1 del D.P.C.M. 10 aprile 2020, è previsto alla lettera a):  
"sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute";

gli atti e i provvedimenti sopra elencati sono diretti a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 attraverso misure di carattere generale volte ad evitare assembramenti e, più in generale, ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

**Ritenuto:**

necessario, in relazione allo stato di evoluzione del contagio, adottare ulteriori misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi del DPCM citato nei limiti di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;

**Ritenuto:**

il sussistere delle sopra menzionate necessità, tali da far ritenere opportuna la proroga della misura di cui alla predetta Ordinanza sindacale n. 72/2020;

**Informato:**

il Prefetto di Roma;

**Richiamato:**

l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare in materia di igiene e sanità pubblica ordinanze di carattere contingibile e urgente con efficacia estesa al territorio comunale;

**Visti:**

gli art. 50 e 54 del T.U.E.L. e approvato con D. Lgs 267 del 18/08/2000 e s.m.i;

**Visti:**

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- il D.lgs. n. 114/1998 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013 e ss.mm.ii.;
- il decreto legge n. 6/2020;
- il D.P.C.M. 23 febbraio 2020;
- il D.P.C.M. 25 febbraio 2020;
- il D.P.C.M. 1° marzo 2020;
- il D.P.C.M. 4 marzo 2020;
- il D.P.C.M. 8 marzo 2020;

- il D.P.C.M. 9 marzo 2020;
- il D.P.C.M. 11 marzo 2020;
- il D.P.C.M. 28 marzo 2020;
- il D.P.C.M. 1 aprile 2020;
- il D.P.C.M. 10 aprile 2020;
- il Decreto Legge n. 9/2020;
- il Decreto Legge n.18/2020;
- il Decreto Legge n.19/2020;
- la Legge Regionale del 6 novembre 2019, n. 22;

per la tutela e la salute pubblica,

### **ORDINA**

la proroga del divieto di accesso sulle spiagge del litorale di Roma Capitale, nonché alle aree in gestione di Roma Capitale ricadenti nel perimetro della riserva statale del litorale romano, meglio identificate come Pineta di Castel Fusano e Pineta Acqua Rossa (fatto salvo l'accesso dei mezzi e degli operatori autorizzati per motivi di sicurezza e di igiene e sanità) fino al 3 maggio 2020 incluso.

### **AVVERTE**

- che l'inosservanza della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro oltre alle conseguenze penali di cui all'art. 650 C.P.;
- che il presente provvedimento è suscettibile di modifica, nel caso in cui la situazione sul territorio richieda ulteriori e diverse misure operative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- il Comando di Polizia Locale di Roma Capitale e gli altri Agenti della Forza Pubblica restano incaricati per la vigilanza sulla piena ottemperanza alla presente ordinanza.

La Sindaca

Virginia Raggi

